

Codice DB1402

D.D. 20 luglio 2010, n. 1898

L.R. 06 ottobre 2003, n.25 Art.13 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R. TO00071. Sbarramento di Viù'. Ristrutturazione sbarramento. Primo intervento di messa in sicurezza. Enel Produzione S.p.A.. Autorizzazione lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si autorizzano i lavori proposti dalla Società ENEL S.p.A., per la Ristrutturazione dello sbarramento di Viù (TO00071) – Primo intervento di messa in sicurezza, di cui al progetto redatto dall'ing. Francesco Carlo Fornari consegnato con nota del 28/04/2010 (Ns.rif prot.n. 33638/DB14.02 del 06/05/2010), ed esaminato con esito favorevole nella Conferenza dei servizi del 16/06/2010.

Il progetto esecutivo derivante da quello definitivo esaminato deve essere redatto tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati.

Per le fasi esecutive di demolizione, per le quali non si rilascia un apposito disciplinare di costruzione ex art. 9 del regolamento di attuazione della L.R. 25/2003, dovranno essere seguite le disposizioni del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R, nonché le seguenti prescrizioni:

1. i lavori in alveo, comprese le opere provvisorie, dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
2. per la formazione di rampe, piste o rilevati in alveo dovrà essere utilizzato – mediante movimentazione locale - esclusivamente materiale d'alveo che, al termine delle operazioni previste, dovrà essere adeguatamente ricollocato e spianato;
3. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo, mentre è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati anche a terzi;
5. è a carico dell'ENEL richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto l'ENEL medesima dovrà prendere informazioni in merito a possibili innalzamenti dei livelli idrici conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di sorveglianza e protezione;
6. i lavori in argomento dovranno essere completati nel più breve tempo possibile, nel periodo Dicembre 2010 – Marzo 2011, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. dovrà essere trasmessa, al Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto

realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

8. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

9. per i lavori in alveo ed in particolare il contenimento degli impatti sul corso d'acqua e l'ittiofauna si tengano in considerazione i disposti della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero